

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XII Legislatura
Delibera Num. 53 del 19/06/2025
Seduta Num. 22

Questo giovedì 19 **del mese di** Giugno
dell' anno 2025 **si è riunito in** BOLOGNA

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Fabbri Maurizio	Presidente
2) Lori Barbara	Vicepresidente
3) Tagliaferri Gian Carlo	Vicepresidente
4) Pestelli Luca	Consigliere Segretario
5) Trande Paolo	Consigliere Segretario
6) Zappaterra Marcella	Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Trande Paolo

Proposta: UPA/2025/55 del 11/06/2025

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 16/06/2025

Parere di regolarità amministrativa di Merito: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 17/06/2025

Responsabile del procedimento: Rossana Mengozzi

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2025, n. 12 recante "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2026 della Direzione generale Assemblea legislativa", che, avendo a riferimento le Linee di Valore pubblico del mandato precedente (definite in base alle priorità politiche ed agli obiettivi strategici di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 30 novembre 2022 ad oggetto "Documento di pianificazione strategica 2023-2025 della Direzione generale - Assemblea legislativa" ed alle Linee strategiche di fine mandato) e in attesa della definizione delle priorità strategiche, si pone come documento di transizione, focalizzato sulle attività che rappresentano il nucleo della mission istituzionale della Direzione generale Assemblea legislativa;

Vista la legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 recante "Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna", e, in particolare, l'art. 5, secondo cui:

- L'Assemblea legislativa:

- nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea (comma 9);
- realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento (...) (comma 9, lett. a);
- promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica (...) (comma 9, lett. b);
- sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia (...) (comma 9, lettera c);

- L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare (comma 10);

Vista anche la legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 recante "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea", e, in particolare, l'articolo 29, comma 6, secondo cui "L'Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna";

Considerato che l'Assemblea legislativa, in attuazione della normativa citata, promuove progettualità, anche in collaborazione con altri soggetti, che consentano di mantenere e sviluppare la memoria storica, lavorare sul suo significato e sul suo valore per la comprensione dell'oggi e per trarne insegnamenti per il futuro;

Visto lo Statuto dell'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (di seguito: Associazione), dal quale si evince che l'Associazione:

- non ha scopi di lucro, è basata su principi solidaristici, di aggregazione sociale e si propone di ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta (art. 2);
- per raggiungere i propri obiettivi, potrà organizzare, in proprio o con altri, iniziative, pubblicazioni, opere teatrali, musicali, cinematografiche tendenti al ricordo dell'evento e della sua genesi e preparazione, oltre che organizzare qualsiasi evento che abbia come oggetto la memoria o la tutela delle vittime (art. 3, lett. f) e g));

Preso atto che l'Associazione promuove da anni numerose iniziative culturali che hanno contribuito a mantenere viva la memoria e ad approfondire e divulgare la conoscenza storica dell'attentato terroristico, quali il concorso internazionale annuale per giovani compositori, la produzione di libri, la raccolta di documentazione fotografica, di filmati e di opere teatrali; fornisce supporto ai laureandi di varie Università con tesi che riguardano il terrorismo e la condizione delle vittime; realizza progetti di formazione nelle scuole, nell'ambito di corsi di storia contemporanea, in tutte le regioni italiane; organizza dibattiti, manifestazioni, conferenze;

Rilevato che l'Assemblea legislativa e l'Associazione, nell'ambito della loro collaborazione consolidata hanno realizzato numerose attività rivolte ai cittadini e, in particolare, alle giovani generazioni;

Dato atto, quindi, che l'Assemblea legislativa e l'Associazione collaborano anche con l'intenzione condivisa di consolidare e

ulteriormente sviluppare attività comuni per contribuire a promuovere i valori sottesi alla cittadinanza attiva e alla memoria, e concordano:

- sulla rilevanza che l'educazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva rivestono per i cittadini, e in particolare per le giovani generazioni;
- sulla necessità che si propongano attività che consentano la conoscenza della Strage, oltre che un processo di rielaborazione attiva della memoria;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra evidenziate:

- di proseguire ed ulteriormente sviluppare e consolidare i rapporti di collaborazione attivati tra l'Assemblea legislativa e l'Associazione mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che definisca le finalità, le attività e le modalità di attuazione di progetti ed iniziative realizzati congiuntamente dalle Parti stesse;
- a tal fine, di approvare lo "Schema di Protocollo d'intesa tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980", di cui all'Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Dato atto che le specifiche modalità attuative del Protocollo d'intesa saranno definite con atti successivi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello "Schema" che si approva con la presente delibera;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", e in particolare l'art. 7 *bis*, comma 3;
- la "Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza" parte integrante della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2025, n. 12, "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2026 della Direzione generale Assemblea legislativa";

Richiamata la determina 31 gennaio 2025, n. 70 recante "Nomina responsabili dei procedimenti della Direzione generale - Assemblea legislativa", ai sensi della quale la funzionaria titolare dell'incarico di elevata qualificazione dell'area "Partecipazione, legalità e relazioni istituzionali" è, per l'effetto, responsabile del presente procedimento, quale responsabile dell'istruttoria (RP);

Dato atto che la responsabile del procedimento, quale responsabile dell'istruttoria, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visto il parere di regolarità amministrativa, di legittimità e di merito, allegato;

A voti unanimi

DELIBERA

a) di approvare lo "Schema di Protocollo d'intesa tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980", di cui all' Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) di delegare il Presidente dell'Assemblea legislativa alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa in oggetto, autorizzandolo ad apportare - in sede di sottoscrizione - eventuali modifiche non sostanziali allo "Schema" che si approva con la presente delibera;

c) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 7 *bis*, comma 3, del D.lgs. n.33/2013, e secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 "Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza" parte integrante della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2025, n. 12 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2026 della Direzione generale Assemblea legislativa".

Schema di Protocollo d'intesa tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (di seguito: Assemblea legislativa), con sede a Bologna, in Viale Aldo Moro, n. 50, CF.80062590379, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Presidente Maurizio Fabbri

e

l'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (di seguito: Associazione), con sede legale a Bologna, in P.zza Maggiore n. 6, C.F. 91011240370, rappresentata, ai fini del presente atto, dal suo Presidente Paolo Bolognesi (di seguito: Parti)

Richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza _____, n. _____ recante "Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980", a cui si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990;

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente Protocollo d'intesa, le Parti intendono consolidare e sviluppare la collaborazione finalizzata a riconoscere la memoria e mantenere vivo il ricordo della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, attraverso la realizzazione di attività comuni che coinvolgano i cittadini, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. In particolare, le Parti perseguono la comune finalità di promuovere la conoscenza storica della Strage, del contesto in cui si è verificata e delle vicende giudiziarie e umane ad essa conseguenti, anche ai fini di stimolare la riflessione e l'analisi critica, di accrescere la consapevolezza degli avvenimenti connessi alla Strage e di sviluppare la cittadinanza attiva.

Articolo 2

Attività

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto lo svolgimento, in collaborazione tra le Parti, delle seguenti attività:

a) realizzazione di percorsi didattici, educativi e formativi, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, le Università e con altri soggetti interessati individuati dalle Parti;

- b) attività di ricerca e documentazione per raccogliere testimonianze e ricostruire fatti e avvenimenti;
- c) individuazione di modalità per stimolare la sensibilità delle giovani generazioni, elaborando strumenti, metodologie e linguaggi appropriati;
- d) realizzazione di progetti e iniziative culturali;
- e) realizzazione e diffusione di materiali di comunicazione, anche mediante la valorizzazione delle immagini degli archivi connesse alla Strage e agli accadimenti ad essa correlati;
- f) promozione di attività volte a diffondere la memoria della Strage e a valorizzare la Stazione di Bologna quale luogo della memoria.

2. Le Parti potranno, altresì, concordare lo svolgimento di ulteriori attività in attuazione del presente Protocollo d'intesa.

3. All'ideazione e alla realizzazione delle attività potranno partecipare altri soggetti, secondo le modalità che saranno definite dalle Parti.

Articolo 3

Attuazione del Protocollo d'intesa

1. L'Assemblea legislativa può concedere contributi all'Associazione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 recante "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea".

2. L'ammontare e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione delle attività effettuate e delle spese sostenute e documentate da parte dell'Associazione, saranno disciplinati da atti attuativi del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 4

Durata e recesso anticipato

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Protocollo d'intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo d'intesa. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulle attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 5

Imposta di bollo e di registro

1. Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A (Tariffa) - Parte prima (Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine) del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Associazione.

2. Il presente Protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte seconda (Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso) del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico esclusivamente della Parte richiedente.

Articolo 6 Rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Maurizio Fabbri

Il Presidente dell'Associazione fra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980

Paolo Bolognesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2025/55

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2025/55

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

XII Legislatura

Delibera Num. 53 del 19/06/2025

Seduta Num. 22

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Trande Paolo
